



CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO



*“Sviluppo sostenibile: tutela della biodiversità
e dell’ambiente, qualità della vita”*

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AREE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE

Art. 1) L'effettuazione delle bonifiche agricole con asportazione di materiale e con la commercializzazione dello stesso, possono essere attuate esclusivamente nelle zone C2, G1 e G2 ed esclusivamente quando sussistono i requisiti previsti dall'art. 16.9 delle N.d.A.

Art. 2) La cartografia di riferimento con individuazione delle zone di divieto di cui all'art. 16.9 delle N.d.A., e' il principale elemento di giudizio per le richieste presentate. In ogni caso la valutazione della singola richiesta dovrà tenere conto di tutti gli elementi di analisi.

Art. 3) I progetti di bonifica dovranno essere corredati degli elementi previsti dalla L.R. 18/82, con l'aggiunta di un sostitutivo di atto notorio con impegno formale al rilascio di aree di compensazione ambientale, indicate su una tavola di progetto, la cui entità deve essere calcolata secondo i seguenti criteri:

- ✓ il rilascio di zone ad evoluzione naturale, di porzioni di terreno già posto a coltivazione che dovranno essere piantumati;
- ✓ il creare filari di piante a divisione delle campagne o a margine delle stesse.

La quantificazione della superficie dell'area a "compensazione" dovrà essere perimetrata non solo alla superficie dell'area di intervento ma anche alla profondità media di scavo prevista.

Questo in quanto di fronte a costi fissi pressoché uguali (scolturamento, ricolturamento, spianamento, ecc.) i ricavi sono diversi.

Metodologia di calcolo delle superfici di rilascio aree di compensazione ambientale
profondità media area da rilasciare in % (minimo)

0,60 m. 4% area di intervento

0,80 m. 5% area di intervento

1,00 m. 6% area di intervento

un punto percentuale per ogni 0,10 metri di profondità

1,10 m. 7%

1,20 m. 8%

e così ' a continuare.

Art. 4) Nel caso in cui nel territorio dell'azienda agricola proponente esistano aree, diverse da quelle per cui viene presentata la richiesta, che necessitano di interventi di sbancamento e/o riporto di materiale, dovrà essere redatta una tavola specificativa di tale necessità. Tale analisi avrà validità trentennale.

Solo nel caso di presentazione di tale tavola si valuteranno futuri progetti, in caso di mancata necessità di presentazione della tavola l'azienda proponente dovrà specificare espressamente di non necessitare di altri interventi di bonifica oltre a quello richiesto.

Art. 5) L'effettuazione dell'intervento dovrà rispettare la stratigrafia originaria dei suoli intaccati. In particolare l'orizzonte organico (strato colturale) e l'orizzonte cambico (terreno parzialmente evoluto ed organico) devono essere accantonati separatamente e risistemati separatamente a fine lavori.

Art. 6) Durante l'esecuzione dei lavori e' vietato superare, anche per piccole aree, la quota finale di scavo (materiale asportato più gli strati accantonati).